

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

27° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2938) *FUSILLO ed altri: Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) *GRECO ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) *MURINEDDU ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) *SPECCHIA ed altri: Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 6
FUSILLO (PPI), relatore alla Commissione 2

I lavori hanno inizio alle ore 9,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2938) FUSILLO ed altri: *Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano*

(2998) GRECO ed altri: *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(3020) *Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva*

(3041) MURINEDDU ed altri: *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva*

(3050) SPECCHIA ed altri: *Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35*

(Discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano», d'iniziativa dei senatori Fusillo, Follieri, Erroi, Veraldi e Palumbo, «Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35», d'iniziativa dei senatori Greco, Azzollini, Bettamio, Bucci, Germanà, Centaro, Tarracini, Magnalbò, Camo e Minardo, «Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva», «Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extra vergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva», d'iniziativa dei senatori Murineddu, Scivoletto, Piatti, Preda, Barrile e Saracco, e «Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35», d'iniziativa dei senatori Specchia, Maggi, Cusimano, Reccia, Magnalbò, Meduri, Bevilacqua, Bucciario, Curto, Lisi, Monteleone e Cozzolino.

Ricordo che l'ordine del giorno recante la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2938, 2998, 3020 e 3041 è stato integrato, per la sua connessione con la materia trattata, con l'iscrizione del disegno di legge n.3050. Tutti i provvedimenti in titolo pertanto verranno discussi congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Prego il senatore Fusillo di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

FUSILLO, *relatore alla Commissione.* Le iniziative al nostro esame, sia quella governativa che quelle parlamentari, costituiscono la pre-

messa di una prima risposta di tipo legislativo alla grave situazione di crisi evidenziatasi nel settore olivicolo, con particolare riferimento alla Puglia e alla Calabria.

Il settore sta attraversando una fase particolare caratterizzata dal crollo del prezzo del prodotto, dal diffondersi delle sofisticazioni e dalla crescente importazione di olio di oliva da paesi terzi, anche in regime del cosiddetto traffico di perfezionamento attivo. La crisi del settore è aggravata dall'incertezza derivante dalle prospettive di riforma dell'OCM e dalla situazione di aumento produttivo che, a livello europeo, ha portato al superamento della quantità massima garantita. Nel 1997 i produttori italiani hanno subito una penalizzazione degli aiuti del 28 per cento; per il 1998 si rischia di giungere addirittura al 40 per cento. Ciò a fronte di una produzione spagnola che sarebbe passata dalle circa 450.000 tonnellate della campagna 1995-1996 alle 950.000 del 1996-1997.

Si lamenta la mancanza di controlli a livello comunitario e soprattutto l'inesistenza in altri paesi di uno schedario olivicolo che consenta di individuare qualitativamente e quantitativamente le produzioni. In tale situazione è evidente che la crisi di mercato del settore olivicolo, oltre che con un fermo atteggiamento a livello comunitario in vista della modifica della disciplina di mercato, va affrontata garantendo ai produttori le migliori possibilità di collocamento del prodotto in situazione di trasparenza e garanzia per i consumatori.

Il Parlamento, e il Senato in particolare, si è già occupato in linea generale del problema, esaminando ed approvando un ordine del giorno che tra l'altro impegna il Governo ad adoperarsi in sede di Unione europea per aumentare la quantità massima garantita comunitaria ed ottenere una ripartizione in quantità nazionali di riferimento, già a partire dal 1997-1998, al fine di penalizzare direttamente solo quegli Stati che si rendano direttamente responsabili delle superproduzioni.

Oltre che per l'abolizione dell'aiuto al consumo e per il rigetto dell'ipotesi dell'aiuto ad albero, l'Esecutivo si è impegnato ad intensificare l'attività di riconoscimento e sviluppo delle DOP, perchè è indubbiamente questa la situazione privilegiata per valorizzare le nostre produzioni di eccellenza. Resta peraltro il complessivo problema della identificazione del prodotto italiano, poichè è indubbio che, oltre alle produzioni di elevatissimo livello qualitativo, l'olio italiano gode di fama e l'origine italiana costituisce fattore trainante delle vendite e motivo di scelta privilegiata per il consumatore.

Peraltro, la superproduzione registrata a livello degli altri paesi comunitari e le importazioni da paesi extra Unione europea, in presenza di una scarsa attività di controllo, danno inevitabilmente luogo a pratiche commerciali di raffinazione, miscelazione e confezionamento di oli italiani con altri oli, in danno del prodotto italiano e degli interessi dei consumatori, non sufficientemente tutelati sotto il profilo della conoscibilità delle caratteristiche del prodotto.

A tale riguardo si pone quindi l'esigenza di integrare, con disposizioni particolari, la normativa vigente in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli oli. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo

n. 109 del 1992 prevedono l'obbligo di riportare nell'etichetta dei prodotti alimentari confezionati l'indicazione del luogo di origine e provenienza nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza. Rilevato che si sono già verificati casi di confusione (vedasi ad esempio il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 4970 del 30 aprile 1997), tale soluzione legislativa, con riferimento all'olio e alle vicende sopra ricordate, non appare sufficiente a raggiungere lo scopo che il legislatore si è proposto.

I disegni di legge al nostro esame (nn. 3020 del Governo, 2938, 2998, 3041 e 3050), seppure con talune differenze di cui si darà conto, prevedono tutti un sistema omogeneo di etichettatura costituito dall'obbligo di menzionare la dizione «prodotto in Italia» o simili per gli oli extravergini e vergini le cui fasi di produzione, dalla raccolta alla lavorazione e all'imbottigliamento, si svolgano in Italia. Si specifica inoltre che solo sugli oli prodotti in tal modo può apporsi la dicitura «prodotto in Italia» o simili (disegni di legge nn. 3020, 2938, 2998). Vale in proposito ricordare quanto sottolineato nel cennato provvedimento dell'Antitrust, secondo cui l'olio di oliva costituisce una categoria merceologica *sui generis*, per la quale l'origine territoriale delle materie prime riveste, agli occhi del consumatore, una particolare significatività, data la rinomanza che alcune zone del territorio italiano possono vantare nella produzione dell'olio di oliva. È chiaro che le considerazioni valgono, a maggior ragione, per l'olio italiano rispetto a quelle di altri paesi.

Il comma 3 dell'articolato del disegno di legge governativo consente inoltre lo smaltimento delle confenzioni già in commercio non conformi alle richiamate prescrizioni per quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.

In proposito, considerato che si è in presenza di una attività finalizzata ad indurre in errore l'acquirente circa l'origine della provenienza del prodotto, lo smaltimento delle scorte esistenti deve essere consentito solo previa verifica della veridicità delle menzioni apposte in ordine alla provenienza e classificazione dell'olio. Del resto, il decreto legislativo n. 109 del 1992 prevede la sanzione amministrativa da 6 a 36 milioni per tale attività fraudolenta che non può essere «sanata» dallo stesso legislatore.

L'articolo 2 della proposta governativa, con norma analoga a quelle contenute in altre iniziative, prevede inoltre il divieto di detenere, con qualunque destinazione, olio extravergine e vergine negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di olio di sansa.

A tale riguardo i disegni di legge nn. 3020 e 3041, nel caso in cui negli stessi stabilimenti si effettuino anche il condizionamento di olio extravergine e vergine, consentono lo stoccaggio di detti oli con specifiche prescrizioni e cautele (comunicazione all'Ispettorato repressione frodi di contenitori prenumerati e individuati, tenuta di un registro di carico e scarico vidimato, con annotazione giornaliera dei movimenti e della provenienza, obbligo di utilizzo di contenitori solo fino a 10 litri di capienza). Si prevede una comunicazione all'Ispettorato repressione frodi delle giacenze presenti nello stabilimento all'entrata in vigore della leg-

ge e una verifica della quantità e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio ai fini della possibilità di porlo in commercio.

I disegni di legge nn. 2938 e 2998 non prevedono invece tale possibilità, stabilendo comunque il divieto di detenzione.

Essendo indubbio che sono proprio di stabilimenti in cui si lavora olio di oliva e si imbottiglia olio extravergine quelli in cui con più facilità si potrebbe verificare o una commistione tra olio italiano e non, o addirittura una aggiunta di olio di sansa o di semi all'extravergine, si pone una scelta di politica legislativa: una soluzione annette importanza fondamentale allo strumento cartaceo e agli eventuali controlli fisici, necessariamente a campione, ai fini dell'applicazione delle norme; l'altra, forse dubitando, in linea generale, dell'efficacia di tali sistemi, stabilisce comunque un divieto di detenzione, imponendo la separazione delle linee produttive.

I disegni di legge nn. 3020, 2938, 3041 e 3050 prevedono inoltre l'applicazione di sanzioni amministrative specifiche per l'inosservanza delle prescrizioni legislative introdotte sia in materia di etichettatura che in materia di detenzione di olio extravergine e vergine da parte dei titolari degli impianti di raffinazione, con delle differenze non rilevanti, eccettuato per la circostanza che l'iniziativa del Governo e il disegno di legge n. 3041 escludono l'applicazione delle sanzioni solo nel caso di concorso con il reato di cui all'articolo 515 del codice penale (frode nell'esercizio del commercio), in pratica depenalizzando tutte le altre fattispecie, mentre i disegni di legge nn. 2938 e 3050 prevedono comunque la possibilità del verificarsi di altri reati. Si richiama la possibilità del verificarsi dei presupposti della truffa, o di uno dei reati di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, di cui in giurisprudenza si ammette il concorso con la frode in commercio; poichè le norme hanno diversa obiettività giuridica, risulta opportuno utilizzare l'inciso «salvo che il fatto costituisca reato» ampiamente presente nella normativa.

Le ultime due iniziative citate prevedono inoltre la sanzione accessoria della sospensione della licenza di commercio. A parte la necessità di valutare tale prescrizione alla stregua delle recenti normative emanate in materia di autorizzazione al commercio, sembra comunque opportuno inserire sanzioni ulteriori, oltre quelle veramente pecuniarie, che possano risultare un deterrente più efficace dal porre in atto comportamenti illeciti.

I disegni di legge nn. 3020 del Governo e 3041 prevedono inoltre la proroga della scadenza delle operazioni di credito a favore delle aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo, colpite dalla crisi di mercato nel settore, situate nelle regioni Puglia e Calabria, riproducendo peraltro una disposizione già contenuta nel disegno di legge n. 2981, anche esso di iniziativa governativa e all'esame di questa Commissione. Si prevede il rinvio di 12 mesi delle scadenze, con il concorso pubblico sugli interessi per il periodo suddetto e la garanzia fideiussoria del Fondo interbancario di garanzia. Al riguardo sarebbe opportuno estendere immediatamente alla Sicilia l'intervento, pur prevedendosi al comma 1 la possibilità di accertare la ricorrenza dello stato di crisi anche in altre zo-

ne: risulta infatti dalla relazione svolta dal sottosegretario Borroni alla Commissione agricoltura della Camera che siano Puglia, Calabria e Sicilia le regioni interessate maggiormente dalla crisi.

Per quanto riguarda i criteri di individuazione delle aziende a prevalente indirizzo olivicolo, il testo del Governo fa riferimento al 50 per cento del reddito aziendale: potrebbe valutarsi se non costituisca parametro più aderente alla realtà quello di prendere a riferimento la produzione lorda vendibile, posta a base dal legislatore per la erogazione delle provvidenze in caso di calamità naturali.

Inoltre, quanto alla durata della proroga, sarebbe preferibile prevedere 24 mesi, e quanto alla scadenza, atteso che la gran parte dei finanziamenti bancari di conduzione a favore degli olivicoltori vengono a scadere a marzo, andrebbero ricomprese le scadenze fino al 31 marzo 1998. La spesa per l'intervento, valutata in 6 miliardi, è posta a carico del Fondo di solidarietà nazionale.

Infine, osservo che l'interesse che a questa vicenda abbiamo prestato, sia in Commissione agricoltura che in Aula, ha trovato una pronta risposta del mercato nei giorni successivi al dibattito, tant'è vero che i prezzi dell'olio di oliva erano immediatamente risaliti ai valori di 6.000-6.200 lire al chilo per l'extravergine e di 3.400-3.600 lire al chilo per il lampante. E certo non casuale è stato poi il successivo precipitare dei prezzi rispettivamente alle 5.000 e 2.800 lire al chilo per l'extravergine ed il lampante quando si è temuto un *iter* non rapido a livello legislativo. Il primo segnale che dobbiamo cogliere ci viene proprio da questa oggettiva sensibilità e reattività del mercato a questa nuova legge, a cui va aggiunto, non certo senza preoccupazioni, un progressivo fermento tra i produttori, che potrebbe anche sfociare in nuove manifestazioni.

Nel concludere, signor Presidente, voglio sottoporre all'attenzione della Commissione l'opportunità di assumere il testo del Governo come testo base, per dare corso ad un *iter* quanto più rapido possibile e all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il collega Fusillo per la sua relazione e rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

